

**33<sup>a</sup> SESSIONE**

## Le lingue regionali e minoritarie nell'Europa odierna

Risoluzione 424 (2017)<sup>1</sup>

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali (qui di seguito "il Congresso"), riconoscendo lo stretto legame tra lingua e cultura e conformemente alle priorità del Consiglio d'Europa, si adopera da tempo per sostenere e preservare le lingue storiche regionali e minoritarie, al fine di promuovere la ricchezza culturale, le tradizioni e la diversità linguistica dell'Europa e migliorare la comprensione reciproca, basata sui principi della partecipazione democratica, della diversità culturale e della coesione sociale.
2. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (STE n. 148), aperta alla firma nel 1992 ed entrata in vigore nel 1998, resta l'unico strumento europeo giuridicamente vincolante elaborato specificamente per tutelare e promuovere le lingue storiche europee regionali e minoritarie, definite come le lingue tradizionalmente parlate all'interno del territorio di uno Stato da un gruppo di cittadini numericamente inferiore al resto della popolazione totale di tale Stato.
3. Si constata con rammarico che ad oggi, nel 2017, soltanto 25 Stati europei hanno ratificato la Carta e che altri otto Stati l'hanno firmata, senza ratificarla. Il che significa che finora 14 Stati europei non hanno né firmato, né ratificato la Carta.
4. Le Parti contraenti della Carta sono e rimangono gli Stati, ma un ruolo fondamentale nella sua effettiva applicazione spetta agli enti locali e regionali. Ciò consente quindi agli enti regionali degli Stati che non l'hanno ancora firmata, né ratificata, di disporre di un margine di manovra sufficiente per promuovere l'attuazione spontanea dei principi sanciti dalla Carta.
5. Nel ribadire i principi costitutivi della Carta, che restano pertinenti, si rileva che le osservazioni relative al testo - raccolte nel corso dei decenni di esistenza della Carta, riguardanti le migliori pratiche, le sfide e le difficoltà che restano da superare - come pure le recenti evoluzioni intervenute nella società richiedono un rinnovamento dei metodi utilizzati per l'applicazione della Carta, senza pregiudicare la continuità dei suoi principi e delle sue disposizioni fondamentali.
6. Le osservazioni e le segnalazioni sul mancato rispetto delle disposizioni della Carta, raccolte a partire dal 1998, data della sua entrata in vigore, dimostrano che la ratifica da parte di uno Stato non costituisce una garanzia, né una prova dell'effettiva tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie, se non è accompagnata da un'attuazione efficace e coerente nella pratica quotidiana. Inoltre, in alcuni casi si sono constatati dei regressi sul piano della tutela delle lingue regionali o minoritarie, il che evidenzia l'importanza di coinvolgere vari tipi di portatori di interesse nell'applicazione della Carta, e in particolare il ruolo essenziale che possono svolgere gli enti regionali e locali.
7. Un'effettiva attuazione delle disposizioni della Carta richiede quindi una maggiore consapevolezza degli straordinari mutamenti sociali e tecnici generati dalla digitalizzazione. In considerazione di tali trasformazioni, il Congresso, dieci anni dopo la sua Raccomandazione sull'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie, ha avviato la valutazione dell'attuale applicazione delle disposizioni della Carta alla luce di queste evoluzioni, al fine di discutere delle nuove possibilità di azione degli enti locali e regionali al riguardo.
8. Il contesto economico dopo la crisi del 2008 è stato chiaramente caratterizzato da un repentino cambiamento della percezione delle politiche di sostegno alle lingue regionali o minoritarie, che ha

<sup>1</sup> Discussa e approvata dalla Camera delle Regioni il 19 ottobre 2017, e adottata dal Congresso il 20 ottobre 2017, 3° seduta (si veda il documento [CPR33\(2017\)02](#), relatori: Lelia HUNZIKER, Svizzera (L, SOC) e Anna MAGYAR, Ungheria (R, PPE/CCE).

portato a drastici tagli nei bilanci del settore dell'istruzione e dei servizi forniti in tali lingue. Sebbene l'applicazione di tali politiche di austerità rientri essenzialmente nella sfera di competenza delle autorità nazionali (gli enti locali e regionali ricevono d'altronde raramente delle dotazioni statali destinate specificamente alla tutela e alla promozione delle lingue regionali o minoritarie), è tuttavia utile ricordare agli enti territoriali i principali vantaggi derivanti da interventi di tutela e promozione della diversità culturale, compresa la diversità linguistica. Il fatto di riuscire a creare un contesto attraente per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, che d'altronde richiede generalmente investimenti poco elevati, potrebbe limitare la fuga dei cervelli e della manodopera qualificata e stimolarli a restare a vivere nelle loro regioni. Inoltre, i dati empirici disponibili dimostrano che le regioni multilingui offrono redditi più elevati sia ai poliglotti che all'insieme della regione. Infine, non bisogna dimenticare che, come è stato dimostrato, un maggiore livello di competenze linguistiche stimola la creatività negli individui.

9. Gli enti locali e regionali, dal momento che svolgono un ruolo di primo piano nell'erogazione dei servizi pubblici, dovrebbero coordinare le loro iniziative con le autorità nazionali, per adattare l'applicazione della Carta alle esigenze del loro livello di governo. Dovrebbero essere pienamente coinvolti e fare i passi necessari per ottenere che siano loro conferiti dal governo centrale, oltre alle indispensabili responsabilità, dei diritti espliciti per potere attuare i processi utili all'attuazione pratica quotidiana. Dovrebbero inoltre partecipare pienamente e godere di precisi diritti che li mettano in grado di tenere conto in modo tangibile dei mutamenti intervenuti nel funzionamento di quasi tutti i settori della società a seguito della digitalizzazione. Tali evoluzioni rappresentano altrettante sfide e opportunità per le politiche di tutela e promozione della ricchezza culturale, delle tradizioni e della diversità linguistica europea. Senza per questo trascurare i metodi di supporto tradizionali, le politiche linguistiche dovrebbero prendere in considerazione il settore digitale in quanto mezzo atto a garantire, per quanto possibile, l'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie nel campo dell'insegnamento, del settore giudiziario e amministrativo, dei mass media, delle attività culturali, della vita economica e sociale e degli scambi transfrontalieri.

10. Alla luce di quanto sopra esposto, il Congresso:

a. ricordando la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (STE n. 148), la Raccomandazione del Congresso 222(2007) sul tema "Insegnamento delle lingue regionali o minoritarie", la Raccomandazione 1773(2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa intitolata "Linee guida del 2003 sull'utilizzo delle lingue minoritarie nei media di radiodiffusione e norme del Consiglio d'Europa: necessità di rafforzare la cooperazione e le sinergie con l'OSCE", la Raccomandazione del Congresso 364(2014) sul ruolo dei media regionali nella costruzione della democrazia partecipativa, la Risoluzione del Congresso 282(2009) sulla frattura digitale e la e-inclusion nelle regioni, e la Raccomandazione del Congresso 173(2005) sui media regionali e la cooperazione transfrontaliera;

b. considerando che:

i. gli Stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero essere guidati dal principio secondo cui la diversità non è soltanto un dato di fatto, ma è un fattore di arricchimento della società, essendo consapevoli che la tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie costituisce la più solida garanzia per la preservazione di tale diversità;

ii. conformemente allo spirito e alle disposizioni della Carta, che è basata su un approccio interculturale e multilinguistico, ogni categoria di lingue regionali o minoritarie (che sia ufficiale o meno) deve occupare il proprio posto in una società democratica e inclusiva;

iii. benché le Parti contraenti della Carta siano e rimangano gli Stati, un ruolo fondamentale nella sua effettiva applicazione spetta agli enti locali e regionali;

c. invita gli enti locali e regionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa a:

i. esortare le rispettive autorità nazionali a firmare e ratificare la Carta, se non lo avessero ancora fatto;

ii. esortare le rispettive autorità nazionali a garantire agli enti locali diritti espliciti, piena partecipazione e le responsabilità indispensabili per attuare il processo necessario all'applicazione pratica quotidiana della Carta, assegnando loro una dotazione di bilancio chiaramente identificabile;

iii. esortare le rispettive autorità nazionali a evitare di fare gravare l'onere delle misure di austerità sulle politiche relative alle lingue regionali o minoritarie, in considerazione del fatto che è stato dimostrato che incidono per percentuali minime sulla spesa pubblica;

iv. esortare le rispettive autorità nazionali ad astenersi dall'ostacolare le misure positive che gli enti locali e regionali possono adottare nella loro sfera di competenza per la promozione di tali lingue, evitando interpretazioni miopi del concetto di tutela di tali lingue, e in particolare a non basarsi sul presupposto errato secondo il quale non si possono adottare misure protettive che non siano previste separatamente ed esplicitamente dalla legge;

v. adoperarsi a favore della salvaguardia delle lingue storiche regionali o minoritarie, favorendo e promuovendo il loro uso scritto e orale nella vita pubblica e privata, in quanto risorsa essenziale la cui conservazione andrà a vantaggio dell'economia, della creatività, della vitalità e del benessere delle popolazioni regionali o locali;

vi. impegnarsi per instaurare un'effettiva cooperazione e interazione tra autorità locali, regionali e nazionali in materia di tutela e promozione delle lingue storiche regionali o minoritarie, poiché la scarsa chiarezza nella ripartizione delle competenze amministrative in materia di questioni linguistiche rischia di ostacolare l'attuazione di buone pratiche in questo campo a livello regionale;

vii. adottare misure atte a consentire, ogni qualvolta sia possibile, di rafforzare e sviluppare l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie nelle loro regioni, offrendo condizioni attraenti (preferibilmente tramite linee di bilancio specifiche), che contribuiscano alla creazione di uno spazio europeo dove l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie è previsto in modo sistematico e coerente;

viii. garantire, per quanto possibile, che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano avvalersi delle metodologie più recenti di apprendimento a distanza, sviluppando nuove applicazioni dedicate che rendano possibile l'utilizzo e l'erogazione di servizi in tali lingue anche in modo digitale, abbattendo in particolare le nuove frontiere digitali;

ix. garantire l'accesso nelle lingue regionali o minoritarie a procedure e servizi pubblici a livello locale o regionale, ivi compreso, ma non solo, alle cure sanitarie e ai servizi sociali, tenendo presente che la capacità delle autorità pubbliche di fornire servizi digitali in tali lingue è essenziale, vista la loro rapida espansione in tutta la società;

x. incoraggiare e sostenere le autorità pubbliche nazionali, regionali e locali che si impegnano a consultare i rappresentanti dei locutori di lingue regionali o minoritarie e cooperare con loro per sviluppare e predisporre le politiche e i servizi linguistici che li interessano;

xi. migliorare, ove pertinente, la cooperazione regionale e transfrontaliera, per garantire l'accesso a servizi nelle lingue regionali o minoritarie degli Stati in cui tali lingue sono parlate dalla maggioranza della popolazione (Stati di riferimento).

11. Il Congresso invita gli enti locali o regionali degli Stati membri che non hanno ancora firmato e ratificato la Carta ad adottarla in una versione locale o regionale, che preveda disposizioni nella loro sfera di competenza e ad applicarla, nonché ad avvalersi delle pratiche di monitoraggio del Comitato di esperti ad Hoc del Consiglio d'Europa sulle lingue regionali o minoritarie in quanto insieme di buone pratiche e di esempi concreti su come creare le condizioni per la tutela e la promozione delle lingue storiche regionali o minoritarie.